



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Udienza del 26/02/2015 N. 9168/2014 RG

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI MILANO

Dr.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.**

**6.8.2008 n. 133**

nella causa promossa

**da**

\_\_\_\_\_ con il patrocinio degli avv. IACOVIELLO MICHELE, SANTILLI SILVIA e SOZZI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Corso Italia 8 Milano, presso il difensore avv. SOZZI GIOVANNI

RICORRENTE

**contro**

**CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.** con il patrocinio dell'avv. TRIFIRO' SALVATORE e dell'avv. MOLTENI GIORGIO, elettivamente domiciliata in VIA SAN BARNABA, 32 MILANO presso lo studio dei difensori

RESISTENTE

**OGGETTO:** differenze retributive

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 31 7 14, parte ricorrente \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio la CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A., chiedendo al Giudice di dichiarare il suo diritto al pagamento delle somme complessivamente quantificate nelle misura, ridotta in corso di causa, di € 7.435,63, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal 30 6 2009 al saldo effettivo; con vittoria di spese.

Si è costituita la CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A., contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.

[...]

Il Giudice, quindi, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc come modificato dall'art. 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L. 6.8.2008 n. 133, con fissazione per il deposito della motivazione del termine di giorni sessanta.

Il ricorso è fondato per i seguenti motivi.

Le circostanze di fatto sono pacifiche e documentali nei seguenti termini.

era alle dipendenze della CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A. fino alla data del 30 6 2009, assunto come impiegato poi promosso dal 1° 4 1986 a quadro direttivo (QD4). Il presente giudizio mira all'accertamento del diritto al computo, con conseguente condanna al pagamento, ai fini della quantificazione del trattamento di fine rapporto dei seguenti emolumenti: il premio di anzianità, le ferie e festività non godute, l'elargizione per l'abitazione e il lavoro straordinario, per la somma complessiva di euro 7.435,63, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo, dovendosi soggiungere che, al rapporto di lavoro in questione, trovava applicazione prima il C.C.N.L. delle aziende di credito Assicredito, cui seguiva il C.C.N.L. ABI.

Ciò premesso in fatto, in diritto occorre premettere che l'art. 2120 c.c., *“Disciplina del trattamento di fine rapporto”*, ai primi due commi stabilisce che *“In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.*

*Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.*

La giurisprudenza chiamata a interpretare tale disposizione ha condivisibilmente statuito che *“Il secondo comma dell'art. 2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione di retribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occa-*

sionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare, ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro" (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 15080 del 06/06/2008).

Inoltre, la Corte ha soggiunto che *"Il principio secondo cui la determinazione del t.f.r. va fatta secondo i criteri previsti dall'art. 2120 cod. civ. è del tutto inderogabile dalle parti, con la conseguenza che vanno inclusi nella base di calcolo tutti gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro, e quindi tutte le voci erogate con l'imputazione "retribuzione" o equivalente, che abbiano carattere di controprestazione compensativa, anche se siano in sé disponibili"* (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4069 del 19/02/2009).

Il principio di omnicomprensività della retribuzione ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, stabilito dal secondo comma dell'art. 2120 c.c., può essere derogato solo dalla contrattazione collettiva, stante l'espressa previsione normativa di tale tenore. Tale previsione è stata intesa però dalla giurisprudenza con la necessità di una previsione collettiva di chiara portata: sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato infatti che *"La contrattazione collettiva può derogare al principio della omnicomprensività della retribuzione agli effetti della determinazione del trattamento di fine rapporto, limitando la base di calcolo, anche con modalità indirette, purché con volontà chiara, ed è libera di stabilire il parametro retributivo per le mensilità aggiuntive, in ordine alle quali neppure sussiste un criterio legale tendenzialmente omnicomprensivo"* (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4708 del 23/03/2012).

In difetto di deroga da parte della contrattazione collettiva, devono essere compresi nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto tutti i compensi che abbiano carattere continuativo.

Ciò premesso in diritto, nel caso di specie, è fondata la pretesa di parte ricorrente con riferimento alla domanda di computo del premio di anzianità al fine del calcolo del trattamento di fine rapporto. Si aderisce infatti a quanto stabilito dalla Cassazione in analoga vicenda e secondo cui *"In tema di trattamento di fine rapporto dei dirigenti e dei quadri direttivi delle Casse di risparmio, l'art. 87 del c.c.n.l. dell'11 aprile 1991 per il personale direttivo delle Casse di risparmio e l'art. 65 del c.c.n.l. dell'11 luglio 1999 ABI per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti delle aziende di credito, finanziarie e strumentali, nella parte concernente i quadri direttivi di terzo e quarto livello, devono essere interpretati nel senso di*

*non escludere dalla retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le somme percepite per premio di anzianità alla scadenza del venticinquesimo anno di servizio e per ferie non godute” (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6204 del 15/03/2010). Tale principio di diritto opera quindi non solo per il premio di anzianità ma anche per le ferie non godute e per le festività soppresse, con la loro conseguente incidenza sul trattamento di fine rapporto. Sul premio di anzianità, il medesimo principio è stato ribadito più di recente dalla Cassazione, la quale ha stabilito che “In tema di trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti creditizi, il premio di anzianità alla scadenza del venticinquesimo anno di servizio e la maggiorazione del premio di rendimento sono da considerarsi, in mancanza di una espressa deroga pattizia, quali elementi della retribuzione da computarsi nella base di calcolo prevista dall'art. 2120 cod. civ. per la determinazione del trattamento di fine rapporto, in quanto compensi non sporadici né occasionali, e che, rigorosamente collegati allo svolgimento del rapporto di lavoro, trovano la loro fonte nella protrazione dell'attività lavorativa” (Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16591 del 21/07/2014).*

Anche la pretesa inclusione del lavoro straordinario nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto deve essere accolta. Anche su tale aspetto si è pronunciata la Cassazione, la quale ha già stabilito che “in tema di trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle Casse di risparmio, la mancanza, nella disciplina collettiva di settore (in particolare, l'art. 40 del c.c.n.l. del 9 marzo 1983, l'art. 40 del c.c.n.l. del 19 marzo 1987 e l'art. 44 del c.c.n.l. del 16 gennaio 1991) di un'espressa esclusione, dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto, dei compensi per lavoro straordinario svolto in modo non occasionale, si interpreta nel senso che le parti collettive non hanno inteso avvalersi della facoltà derogatoria del regime legale prevista dall'art. 2120, secondo comma, cod. civ.” (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6204 del 15/03/2010).

Anche le elargizioni per l'abitazione devono essere tenute in conto per la loro incidenza sul trattamento di fine rapporto, dovendosi sul punto richiamare quanto già stabilito dalla Corte di Appello di Milano, in analoga controversia, con la sentenza 12 3 2009 – 5 5 2009 versata in atti da . In motivazione la Corte di Appello ha sancito infatti che “in ordine alle elargizioni per l'abitazione , la natura di componente reddituale (con conseguente inclusione nella base del trattamento di fine rapporto) emerge dalla connessione dell'attribuzione con il trasferimento del dipendente, lo svolgimento delle prestazione e la permanenza del rapporto di lavoro (Cass. N. 17013 /2006); dall'erogazione periodica in misura fissa e senza documentazione giustificativa (Cass. 4341/2005); nonché dalla finalità del

*contributo corrisposto in relazione (e per far fronte) alle esigenze abitative personali – ordinarie e permanenti nel tempo – del lavoratore”.*

Per gli esposti motivi, la CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A. deve essere condannata al pagamento in favore di \_\_\_\_\_, a titolo di incidenza sul trattamento di fine rapporto, del premio di anzianità, delle ferie non godute e delle festività soppresse, dell'elargizione per l'abitazione, del lavoro straordinario continuativo, dell'importo complessivo di € 7.435,63 (comprensivo degli importi quantificati da parte ricorrente distintamente per ciascuna delle pretese sopra descritte), con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo. La convenuta, in quanto soccombente, va poi condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.500,00 oltre spese generali e accessori di legge, oltre ad euro 118,50 a titolo di contributo unificato.

Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.

#### **PQM**

Condanna CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A. al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ a titolo di incidenza sul trattamento di fine rapporto, del premio di anzianità, delle ferie non godute e festività soppresse, dell'elargizione per l'abitazione, del lavoro straordinario continuativo, l'importo complessivo di € 7.435,63 con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.500,00 oltre spese generali e accessori di legge, oltre ad euro 118,50 a titolo di contributo unificato. Sentenza esecutiva. Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni sessanta.

Così deciso in data 26/02/2015

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Eleonora De Carlo